

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2167 DEL 15/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SOMME
INTROITATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2061/23

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Antonio Stano

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il Decreto Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 in oggetto “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4.10.2019 n. 117*”, applicabile con decorrenza 1 gennaio 2022, ha abrogato il Decreto Lgs. n. 194/2008 e stabilito le nuove modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625;
- rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico (art. 1, comma 1 del Decreto), eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del citato Regolamento.
- le Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, tra le quali l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, sono tenute ad applicare ed a riscuotere dagli operatori dei settori interessati le tariffe previste del nuovo Decreto;

Preso atto che il citato Decreto Lgs. n. 32/2021:

- disciplina all’art. 6 le tariffe applicabili per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell’Azienda sanitaria locale;
- disciplina all’art. 7 le tariffe per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta;
- disciplina all’art. 8 le ipotesi di maggiorazione delle tariffe;
- dispone all’art. 9 l’applicazione della tariffa calcolata su base oraria per i controlli ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati dall’Azienda sanitaria locale su richiesta degli operatori;

Preso, altresì, atto che:

- l’art. 15 “*Ripartizione delle tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale*” del D.Lgs. n. 32/2021 prevede che le tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale siano ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
- in particolare, l’art. 15, comma 2, comma 2, dispone quanto di seguito riportato:

“Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell’allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all’articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all’attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all’articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all’ottimizzazione e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell’ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell’operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;”

Ritenuto che:

- detti introiti possano essere assimilati a fondi con specifica destinazione per seguirne il relativo trattamento gestionale, in quanto trattasi di introiti destinati e vincolati;
- risulta quindi compatibile il loro utilizzo a copertura delle spese connesse ad attività progettuali specifiche nell'ambito delle finalità normativamente previste;

Tanto premesso, in considerazione della necessità di stabilire regole chiare sull'impiego di tali fondi e alla luce delle nuove disposizioni normative, si ritiene di proporre l'adozione del Regolamento, allegato alla presente proposta quale parte integrante della stessa, finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli introiti di cui al Decreto Lgs. n. 32/2021 e sopra riportati.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, il "*Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli introiti di cui al D.Lgs. n. 32/2021*", allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021

Art. 1

Il Decreto Legislativo (Decreto) 2 febbraio 2021 n. 32 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4.10.2019 n. 117*”, applicabile con decorrenza 1 gennaio 2022, ha stabilito le nuove modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Art. 2

Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico (art. 1 comma 1 del Decreto), eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del Regolamento (UE) 2017/625.

Le Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, tra le quali l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, sono tenute ad applicare ed a riscuotere dagli operatori dei settori interessati le tariffe previste del nuovo Decreto.

Art. 3

L'art. 15 “*Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale*” del Decreto prevede che le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale siano ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

In particolare, il secondo comma dell'art. 15 prevede:

- che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'Allegato 2, Sezioni da 1 a 7, sotto meglio precisate:

- Sez. 1 – Tariffe per controlli ufficiali nei macelli
- Sez. 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento
- Sez. 3 - Tariffe per controlli ufficiali di lavorazione della selvaggina
- Sez. 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione del latte
- Sez. 5 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Sez. 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfetarie annue
- Sez. 7 - Tariffa forfetaria per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento)

- che gli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa del controllo ufficiale (o altra attività ufficiale) non programmato o su richiesta calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2 (ad esclusione delle Sezioni 8 e 9) e stabilita in € 80/ora,

siano destinati e vincolati per la quota del 90% alle Aziende Sanitarie Locali;

- che detta quota debba essere attribuita “*in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7- quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi*”

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) i Servizi di seguito indicati, afferenti al Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ULSS 7, sono da considerare Autorità Competente ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004 e Reg. (UE) 625/2017:

- Servizio Veterinario di Sanità Animale;
- Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Art. 5

L'Azienda ULSS 7, alla luce dei criteri individuati dal precedente art. 3, utilizza la quota del 90% degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'Allegato 2, Sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 (ad esclusione delle Sezioni 8 e 9), come segue:

- a) per “la copertura delle spese correnti e di investimento finalizzate all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali” (di cui al Regolamento (UE) n. 625/2017), quali, per esempio:
 - acquisizione di risorse umane;
 - acquisizione di attrezzature pertinenti le attività di controllo, monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezioni, campionamenti e analisi;
 - formazione continua del personale coinvolto.
- b) per il potenziamento di specifiche progettualità da realizzarsi oltre il normale orario lavorativo (orario festivo e nella fascia oraria compresa tra le ore 18,00 e le ore 6,00), anche su richiesta dell'operatore, da declinarsi annualmente;
- c) per il ristoro delle spese sostenute per attività amministrative correlate alla riscossione delle tariffe di cui al D. Lgs. 32/2021 (nella misura del 10%)

Art. 6

Ogni anno il Direttore del Dipartimento di Prevenzione presenta il Piano Aziendale Integrato dei Controlli relativo alla programmazione delle attività e correlato fabbisogno di risorse umane e strumentali.

Il Piano dovrà essere approvato dalla Direzione Sanitaria.

Nell'ambito di tale Piano - con particolare riferimento al precedente art. 5, lett. b) - ogni Servizio coinvolto potrà presentare annualmente al Direttore del Dipartimento separata specifica progettualità con il dettaglio delle attività programmate, il fabbisogno di risorse umane e strumentali, definendo le previsioni di spesa e le modalità di utilizzo per l'acquisizione di dette risorse.

Art. 7

Entro il mese di marzo di ogni anno il Direttore di ciascun Servizio provvederà alla rendicontazione, al Direttore di Dipartimento e alla Direzione Sanitaria, delle somme utilizzate nel precedente esercizio relazionando sulle attività svolte.

Art. 8

Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'Azienda e/o a seguito di nuove e diverse disposizioni legislative.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia